



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 105 del 26 ottobre 2023

DI INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA

BATTISTI

ISTITUZIONE DELLA FONDAZIONE CARNEVALE DI PONTECORVO

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: IV – I – V

ALTRI PARERI RICHIESTI:

- COMITATO PER IL MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE REGIONALI



SARA BATTISTI

Presidente Commissione Speciale

Piani di Zona per l'edilizia economica e popolare

XII Legislatura



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Proposta di legge regionale concernente: “Istituzione della Fondazione Carnevale di Pontecorvo”

di iniziativa della Consigliera regionale
Sara Battisti

Firmato digitalmente da: Sara
Battisti
Data: 26/10/2023 14:36:02

SARA BATTISTI

Presidente Commissione Speciale

Piani di Zona per l'edilizia economica e popolare

RELAZIONE

Il “Carnevale di Pontecorvo” rappresenta una delle manifestazioni più importanti e storiche dell’intera provincia di Frosinone, svolto sin dal 1952 e giunto quest’anno, nel 2023, alla settantunesima edizione. Racchiude tradizioni decennali, a partire dalla maschera tipica del Carnevale pontecorvese, che è quella della “Mazzamavere”, che si identifica con il periodo dell’invasione saracena del Paese, e infatti consiste in figure con il volto tinto di nero e un lenzuolo bianco, oltre alla figura della Principessa, la reginetta della festa a cui in passato il Sindaco faceva dono finanche delle chiavi della città. Oggi la maschera tipica è quella del “Burlicchio” simile al vestito di Arlecchino.

Preservare la tradizione del Carnevale di Pontecorvo, non vuol dire solo preservare l’identità del popolo ciociaro, ma anche il flusso di migliaia di avventori, turisti e curiosi che ogni anno prendono parte alla manifestazione, con un incremento notevole dell’economia e con un ritorno turistico e d’immagine senza paragone per tutto il comprensorio. Si tratta, in pratica, di un volano per tutto l’indotto provinciale. Altresì da segnalare l’aspetto sociale dell’intera manifestazione: il coinvolgimento proattivo – soprattutto dei giovani del territorio – per la realizzazione dei carri e della manifestazione, rappresenta una parte molto significativa della vita di comunità della Città di Pontecorvo.

In tal senso la proposta di legge per l’istituzione della Fondazione Carnevale di Pontecorvo, intende preservare, valorizzare e promuovere il Carnevale di Pontecorvo offrendo gli strumenti normativi più opportuni per garantire la longevità della manifestazione.

L’istituzione di una Fondazione a cui possano partecipare soggetti pubblici e privati, è tesa a garantire il Carnevale di Pontecorvo, avendo come scopo precipuo il perseguimento della valorizzazione della manifestazione, e non avendo carattere economico né scopo di lucro, come ampiamente specificato nel testo normativo. La Fondazione, altresì, gode dei vantaggi di avere personalità giuridica, con un patrimonio con vincolo di destinazione.

Le Fondazioni, sono soggette alla normativa specifica del Codice civile, art. 14 sull’atto costitutivo di associazioni e fondazioni, art. 15 sulla revoca dell’atto costitutivo della fondazione, art. 16 sulla modifica di atto costitutivo e statuto, art. 18 sulla responsabilità degli amministratori, art. 25 in relazione al controllo sull’amministrazione delle fondazioni, art. 27 sull’estinzione della persona giuridica, art. 28 sulla trasformazione delle fondazioni, art. 42 bis sulla trasformazione, fusione e scissione.

La Proposta di Legge si compone di 7 articoli e nello specifico:

L’articolo 1 disciplina la finalità del dispositivo, dove si riconosce il prestigio dello spettacolo del Carnevale di Pontecorvo, e promuove la costituzione della Fondazione, aprendo anche a soggetti pubblici o privati.

L’articolo 2, disciplina le condizioni per la partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione, in particolare, subordinandola all’approvazione dello Statuto e dell’atto costitutivo. Nello Statuto devono essere contenute

SARA BATTISTI

Presidente Commissione Speciale

Piani di Zona per l'edilizia economica e popolare

disposizioni che precisino che la Fondazione non deve avere scopo di lucro e deve avere come scopo quello di promuovere e tutelare il Carnevale di Pontecorvo.

Nell'articolo 3 si elencano i possibili soggetti partecipanti alla Fondazione, si specifica chi sono i soci fondatori-promotori e si precisa che nello Statuto devono essere disciplinate le modalità di ammissione dei soggetti partecipanti e di nomina degli organi della Fondazione.

L'articolo 4 prevede che la Giunta regionale e il Presidente della Regione Lazio provvedano agli adempimenti per partecipare alla Fondazione e prevede che il Presidente possa esprimere un suo delegato che eserciti i diritti della Regione nella Fondazione; il Consiglio regionale, invece nomina i rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione.

L'art. 5 definisce le modalità di monitoraggio dell'applicazione della Legge.

Nell'articolo 6 sono disciplinate le disposizioni finanziarie.

L'articolo 7 l'entrata in vigore della Legge.

Per la costituzione e la partecipazione alla Fondazione di cui agli articoli 1 e 2 della presente proposta di legge, è previsto un fabbisogno complessivo quantificabile in euro 250.000,00 per annualità a carico del bilancio regionale.

SARA BATTISTI

Presidente Commissione Speciale

Piani di Zona per l'edilizia economica e popolare

Art. 1 **(Finalità)**

1. La Regione Lazio, riconoscendo il Carnevale di Pontecorvo come uno spettacolo di prestigio per tutto il territorio regionale, capace di attrarre un importante flusso turistico ed economico, nonché dal grande valore identitario, culturale e sociale per la provincia di Frosinone, in conformità con l'art. 56 dello Statuto regionale, in conformità con le norme del codice civile, e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, della legge 6 giugno 2016, n. 106, partecipa, promuovendone la costituzione insieme ad altri soggetti pubblici o privati, alla Fondazione di partecipazione Carnevale di Pontecorvo, di seguito denominata Fondazione.

SARA BATTISTI

Presidente Commissione Speciale

Piani di Zona per l'edilizia economica e popolare

Art. 2

(Partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione)

1. La partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione è subordinata all'approvazione dello Statuto della Fondazione e alla stipulazione dell'atto costitutivo.
2. Lo Statuto deve contenere le seguenti disposizioni:
 - a) La Fondazione non deve avere scopo di lucro e non può distribuire utili. In caso di liquidazione della Fondazione, lo Statuto deve prevedere i criteri di devoluzione del patrimonio esclusivamente ad enti di pubblica utilità sociale;
 - b) La Fondazione deve avere come scopo la valorizzazione, promozione e tutela del Carnevale di Pontecorvo, inteso come evento capace di offrire una spinta economica, valoriale, sociale e turistica della provincia di Frosinone e all'intero territorio regionale, in ossequio all'art. 1 della presente legge.

SARA BATTISTI

Presidente Commissione Speciale

Piani di Zona per l'edilizia economica e popolare

Art. 3 **(Soggetti partecipanti)**

1. Possono far parte della Fondazione, la Regione, l'Amministrazione provinciale, l'Amministrazione comunale di Pontecorvo, gli altri Enti Locali, la Pro Loco di Pontecorvo, altri soggetti pubblici e privati.
2. Sono soci fondatori-promotori gli enti che convengono per la stipula dell'atto costitutivo; sono soci partecipanti gli enti che partecipano alla fondazione aderendo in un momento successivo a quello costitutivo.
3. Lo Statuto della Fondazione deve disciplinare le modalità di ammissione dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, nonché le modalità di nomina del Presidente e degli organi della Fondazione.

SARA BATTISTI

Presidente Commissione Speciale

Piani di Zona per l'edilizia economica e popolare

Art. 4 **(Adempimenti)**

1. La Giunta regionale ed il suo Presidente provvedono agli adempimenti necessari per la partecipazione della Regione alla istituenda fondazione.
2. I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio fondatore della istituenda fondazione sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.
3. Il Consiglio regionale nomina, negli organi della istituenda fondazione, i rappresentanti della Regione, i quali sono vincolati, nell'esercizio del proprio mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della Regione stessa.

SARA BATTISTI

Presidente Commissione Speciale

Piani di Zona per l'edilizia economica e popolare

Art. 5
(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che fornisca le seguenti informazioni:

- a) gli interventi realizzati ai sensi dell'articolo 1, specificando modalità attuative, soggetti coinvolti, distribuzione sul territorio;
- b) le eventuali difficoltà incontrate e le misure adottate per farvi fronte.

SARA BATTISTI

Presidente Commissione Speciale

Piani di Zona per l'edilizia economica e popolare

Art. 6 **(Disposizioni finanziarie)**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 250.000 per ciascuna annualità 2023-2024-2025, la Regione provvede mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito della Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

La Giunta regionale è autorizzata a provvedere con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge possono concorrere altresì le risorse dei fondi strutturali assegnati alla Regione Lazio.



SARA BATTISTI

Presidente Commissione Speciale

Piani di Zona per l'edilizia economica e popolare

Art. 7
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.